REGOLAMENTO (CEE) N. 2369/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1971

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1053/68 e (CEE) n. 2683/70 per quanto riguarda la nomenclatura di alcune voci tariffarie dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare gli articoli 14, paragrafo 7, e 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2605/70 (4), enumera agli articoli 1 e 5 alcune sottovoci tariffarie ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2683/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1638/71 (6), prevede che, per i prodotti elencati nel suo allegato e designati dalle relative sottovoci tariffarie, la restituzione non può essere fissata in anticipo ;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1578/71 (7), che modifica per ultimo il regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (8), la nomenclatura della tariffa doganale comune è stata modificata per quanto riguarda alcuni formaggi compresi nella sottovoce n. 04.04 E I b) e soggetti ai regolamenti (CEE) n. 1053/68 e (CEE) n. 2683/70 ;

considerando che, in seguito a dette modifiche della tariffa doganale comune, è necessario adattare i regolamenti (CEE) n. 1053/68 e (CEE) n. 2683/70 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1053/68 la menzione « 04.04 E I b) 3 » è sostituita dalle menzioni « 04.04 E I b) 3 e 04.04 E I b) 4 ».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2683/70, la sottovoce « ex 04.04 E I b) 4 » indicata nella colonna « Numero della tariffa doganale comune » è sostituita dalla sottovoce « ex 04.04 E I b) 5 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.
(3) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.
(4) GU n. L 278 del 23. 12. 1970, pag. 17.
(5) GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 36.
(6) GU n. L 170 del 29. 7. 1971, pag. 23.
(7) GU n. L 166 del 24. 7. 1971, pag. 1.
(8) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.